

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE” DEL SERVIZIO INERENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SEGRETARIATO SOCIALE DI BASE

L’Anno duemilaventisei, nel giorno e nell’ora indicati dalle rispettive firme digitali,

tra il signor Guido Bertocchi nato a Milano il 3 settembre 1967, in rappresentanza del Comune di Bizzarone nella sua qualità di sindaco pro tempore, da qui in avanti indicato anche solo come “Comune”

ed il signor Andrea Catelli, nato a Como il 9 marzo 1971, in rappresentanza dell’Azienda speciale “Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese” nella sua qualità di Direttore, da qui in avanti indicata anche solo come “Azienda”

PREMESSO

- che il D.Lvo 267/2000 attribuisce ai comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona ed alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- che la legge 328/2000 detta la normativa quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che i comuni di Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bulgarograsso, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Rodero, Solbiate, Valmorea, Veniano, Villa Guardia e l’Unione di comuni Terre di Frontiera hanno sottoscritto, in data 3.2.2004, l’atto notarile costitutivo del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, successivamente trasformato in Azienda speciale consortile, allo scopo di realizzare in ambito sociale gli scopi elencati dall’art. 2 dello statuto aziendale;
- che l’Azienda speciale consortile assume, quale sua attività principale, l’attuazione del sistema integrato di servizi ed interventi in ambito sociale di cui alla legge 328/2000 a favore dei comuni costituenti;
- che lo statuto aziendale, all’art. 2 lettera f, prevede che l’Azienda possa fornire ai comuni consociati *“ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla legge 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia”*;
- che l’art. 1 comma 2 della legge 328/2000 definisce, quali interventi e servizi sociali, quelli di cui all’art. 128 del D.Lvo 112/1998, a mente del quale *“per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”*;

- che l'attuale situazione di crisi economica ha acuito il bisogno di intervento sociale, proprio nel momento in cui per gli enti locali si aggrava l'obbligo del contenimento di spese del personale;
- che le parti convengono nell'individuare nell'Azienda speciale consortile, costituita allo scopo, lo strumento idoneo al mantenimento delle prestazioni sociali indispensabili alla popolazione, sinora assicurate dall'Azienda direttamente presso la sede comunale;
- che occorre infatti continuare a fornire una risposta istituzionale al diritto dei cittadini a ricevere informazioni esatte, complete ed esaustive sull'insieme dei servizi sociali, delle procedure per accedervi, delle prestazioni e delle normative, per poter effettuare una libera scelta tra le risorse sociali disponibili sul territorio;
- che tale risposta si sostanzia nell'attività di "segretariato sociale", da prestarsi al pubblico e che l'Azienda speciale è disponibile a fornire al comune in quanto compatibile con le viste finalità statutarie aziendali;
- che l'Azienda speciale fornisce già presso la sua sede e presso il PUA(Punto Unico d'accesso), l'attività di segretariato sociale in relazione ad alcune categorie fragili (disabilità e non autosufficienza), ma che il dilagare del bisogno suggerisce la necessità di implementare il servizio a favore della generalità dei cittadini in condizioni di disagio;
- che l'Azienda è dunque in grado di fornire le competenze e l'organizzazione interna già consolidata da anni di esperienza, allo scopo di garantire ed anzi possibilmente estendere le prestazioni inerenti ai servizi sociali, per i quali l'Azienda medesima è stata costituita;
- che il Comune di Bizzarone ha inviato recesso unilaterale dall'Unione di Comuni Lombarda "Terre di Frontiera" a decorrere dal 1 gennaio 2023 e che parteciperà in proprio al Consorzio e non attraverso l'Unione Terre di Frontiera come in passato;
- che il Comune di Bizzarone intende avvalersi del servizio sociale di base offerto dal Consorzio avendo quantificato in proprio la potenziale necessità di servizio per i propri cittadini;

tutto quanto premesso, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Il Comune di Bizzarone affida all'Azienda Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese il servizio di segretariato sociale di base, con l'implementazione di cui al successivo articolo 4, a vantaggio dei propri dei cittadini. L'Azienda assume il servizio a suo carico, con organizzazione dei mezzi e del personale necessario e gestione a proprio rischio, verso il corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 2 - Il servizio affidato persegue le seguenti finalità:

- offrire alla comunità locale un luogo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente informazioni personalizzate in relazione a specifiche esigenze e, se necessario, aiuto affinché sia assicurato l'accesso alle risorse disponibili;

- offrire un luogo di ascolto, orientamento, consulenza ed accompagnamento;
- seguire il cittadino nell'eventuale fase successiva al segretariato sociale vero e proprio, finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita del soggetto e al superamento delle situazioni di disagio socio-economico;
- intrattenere i rapporti con le istituzioni scolastiche per il coordinamento delle attività organizzate nel settore scolastico a sostegno delle famiglie;
- collaborare con i servizi e le forze sociali del territorio nella rilevazione dei bisogni emergenti e nella verifica della funzionalità e della rispondenza delle risorse alla necessità dell'utenza;
- strutturare un data-base condiviso e informatizzato, attraverso l'adozione di software comune (cartella sociale informatizzata), che sarà fornito dall'azienda senza oneri aggiuntivi;
- fornire agli amministratori pubblici il panorama aggiornato e documentato del rapporto intercorrente tra i bisogni e le risorse esistenti.

Art. 3 - Il servizio viene fornito al cittadino a titolo gratuito. Il Comune affida la realizzazione del servizio all'Azienda consortile la quale si impegna ad espletarlo, in via del tutto autonoma, con propria organizzazione di mezzi e personale, da gestire in maniera razionale nell'ambito delle sue attività statutarie generali, prestate a favore dei vari Comuni aderenti. Ciò consentirà di sviluppare economie di scala nei vari settori di intervento, nonché di conseguire una maggiore efficienza organizzativa e una razionalizzazione delle risorse nel loro complesso.

In particolare il servizio è inoltre teso:

- alla promozione socio-culturale della popolazione, sviluppando un atteggiamento responsabile ed indipendente del cittadino;
- ad un'azione politica consapevole riferita all'organizzazione e alla programmazione dei servizi;
- alla realizzazione sul territorio comunale di un'indagine conoscitiva dei bisogni della popolazione fragile, al fine di programmare dei servizi maggiormente rispondenti alle loro esigenze.

Art. 4 - Il servizio di segretariato sociale di base è aperto direttamente al pubblico ed accoglie tutti i cittadini. Al verificarsi del bisogno, l'Azienda assume inoltre il compito di fornire eventuali prestazioni ulteriori a favore delle categorie fragili. Le principali categorie fragili sono:

1. Anziani
2. Disabili
3. Soggetti a rischio di emarginazione
4. Nuclei familiari multiproblematici.

La categoria degli “Utenti fragili” necessita di approfondimenti ulteriori e successivi rispetto alla prima fase introduttiva di appoggio, curata dal segretariato sociale di base. Gli utenti fragili richiedono infatti un accompagnamento specifico ed una presa in carico più accurata. A fronte di situazioni particolarmente complesse, l’Azienda assume il compito di organizzare le risorse della persona, affiancarla nella valorizzazione delle stesse, attivare la rete informale e supportare ogni fase di uscita dal bisogno, mediante un progetto personalizzato. A tale scopo, il personale dell’Azienda potrà anche, quando ritenuto opportuno e dopo il primo filtro del segretariato sociale di base, recarsi presso il domicilio dell’utente per la migliore realizzazione del progetto personalizzato di sostegno.

Art. 5 - I servizi di segretariato sociale di base e di supporto agli utenti fragili si sviluppano in attività di front-office e di back-office. Sia le une che le altre vengono organizzate in piena autonomia dall’Azienda, che vi provvede con proprie risorse umane e strumentali. Il Comune esprime, a titolo indicativo e non vincolante per l’Azienda, la preferenza a che almeno l’attività di front-office venga espletata, anche parzialmente, presso gli uffici comunali, allo scopo di agevolarne l’accesso da parte dei cittadini. L’Azienda si impegna a verificare periodicamente la compatibilità della richiesta con le proprie esigenze organizzative generali, provvedendo a comunicare al Comune le tempistiche e l’ubicazione della prestazione del servizio.

Art. 6 - Il servizio sarà garantito dall’Azienda con proprio personale in possesso del diploma di laurea in Servizio sociale o in Scienze dei servizi sociali, iscritto all’albo degli assistenti sociali della Lombardia. L’Azienda provvederà altresì in via del tutto autonoma anche alla formazione ed all’aggiornamento professionale degli operatori. Il Comune rimane del tutto estraneo al rapporto di lavoro dipendente instaurato tra l’Azienda ed i singoli lavoratori.

Fermo il corrispettivo concordato, l’Azienda determina autonomamente il numero degli operatori da impiegare, nonché le ore necessarie ad un soddisfacente espletamento del servizio in relazione ai diversi periodi dell’anno, sotto la generale supervisione del Comune. Sulla base dei dati storici circa l’accesso ai servizi sociali presso gli uffici dell’Unione Lombarda Terre di Frontiera e la necessità comunali di Bizzarone, l’Azienda si impegna a fornire il servizio in oggetto per 6 ore settimanali su media mensile, salvo quanto più avanti specificato. In ogni momento, l’Azienda è libera di far fronte ad eventuali maggiori o minori richieste da parte dell’utenza predisponendo autonomamente turni di servizio adeguati tra gli assistenti sociali suoi dipendenti. Il servizio fornito, tuttavia, non potrà essere prestato per meno di 4 ore, né per più di 8 ore settimanali, comprensive delle attività di front office, di back office e di attività in esterni, salvo previsioni diversi accordi economici compensativi tra le parti.

Il Comune si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente il corrispettivo fisso mensile qualora la prestazione di servizio venga prestata per 4 ore settimanali su media mensile per oltre tre mesi all’anno.

In considerazione delle caratteristiche del servizio, ed allo scopo di offrire all'utente un punto di riferimento il più possibile costante, il Comune esprime la sua preferenza a che le prestazioni sociali vengano erogate al pubblico -nel periodo di affidamento del servizio- da parte della stessa persona, limitando al minimo possibile l'alternanza tra il personale dipendente.

Art. 7 - In considerazione del carico di lavoro (presunto dai suddetti dati storici), delle caratteristiche demografiche del Comune, dei presumibili orari di apertura dello sportello, del costo del personale addetto e degli obiettivi posti, il corrispettivo per la prestazione del servizio viene quantificato in complessivi euro 7.712.64 annui, attualmente esenti da IVA. Il Comune si impegna a versare tale corrispettivo al ricevimento delle corrispondenti fatture mensili posticipate, di pari importo salvo diversi e motivati accordi. L'importo è da considerarsi omnicomprensivo di tutte le spese in qualunque modo connesse al servizio.

Tale importo potrà essere rivisto in caso di rinnovo del CCNL di riferimento dell'Azienda e comunque non in misura superiore del 5% annuo.

Art. 8 - Tutta la documentazione relativa all'utenza, nel rispetto del segreto professionale, rimane comunque a disposizione del Comune per il controllo della qualità e della quantità delle attività affidate.

Art. 9 - Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data del 1 gennaio 2026 e cesseranno il 31 dicembre 2026. Ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi all'altra parte con PEC o lettera raccomandata.

PER IL COMUNE

PER L'AZIENDA SPECIALE